

## CCX.

## TORNATA DEL 13 APRILE 1886

## Presidenza del Presidente DURANDO.

**Sommario.** — Approvazione per articoli dei due progetti di legge: Convenzioni con la ditta Pirèlli e C. per l'immersione e manutenzione di cavi telegrafici sottomarini e per un piroscavo atto a tali operazioni — Sistemazione dei prestiti accordati e da accordare dalla Cassa dei depositi e prestiti ad alcuni Comuni delle provincie di Lucca e di Massa-Carrara — Osservazioni dei Senatori Saracco e Majorana-Calatabiano e relative risposte del Presidente del Consiglio sull'ultimo progetto — Approvazione degli articoli del disegno di legge: Approvazione di contratti per cessione e permuta di beni demaniali — Avvertenze e raccomandazioni del Senatore Saracco e risposta del Presidente del Consiglio — Discussione del progetto di legge: Stanziamento di fondi per la terza serie di lavori di sistemazione del Tevere — Approvazione degli articoli del progetto, previa considerazioni ed avvertenze all'articolo 3 dei Senatori Vitelleschi e Giannuzzi-Savelli, e relative risposte del Presidente del Consiglio — Votazione a scrutinio segreto dei quattro progetti di legge — Presentazione di due disegni di legge: 1. Proroga della legge 1° gennaio 1886 e della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini - Domanda e dichiarazione d'urgenza del medesimo; 2. Codice della pubblica igiene — Approvazione per articoli del disegno di legge: Aumento di fondi per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879 per la reintegrazione dei gradi militari e le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia — Discussione del progetto di legge: Dichiarazione di pubblica utilità per la esecuzione di alcune opere di risanamento nella città di Torino e cessione di beni demaniali — Osservazioni del Senatore Cencelli — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio — Approvazione degli articoli del progetto — Discussione del progetto di legge: Ripartizione fra i vari Comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino, aggregato al comune di Avezzano — Risultato della votazione segreta sui primi quattro progetti — Incidente sull'ordine del giorno — Parlano il Ministro della Guerra, il Senatore Duchoquè ed il Presidente del Consiglio — Approvazione del progetto di legge: Proroga della Convenzione internazionale per la tutela dei cavi telegrafici sottomarini — Osservazioni del Senatore Duchoquè e del Presidente del Consiglio sull'ordine del giorno per la seduta successiva — Votazione a squittinio segreto dei quattro ultimi progetti discussi, dichiarata nulla per mancanza di numero legale.

La seduta è aperta alle ore 2 e 35.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, e il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; più tardi intervengono il Ministro della Guerra e degli Affari Esteri.

Il Senatore, Segretario, CANONICO dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

GRIMALDI, Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1886

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. A nome del mio Collega il Ministro delle Finanze, e per le ragioni da lui esposte nella tornata di ieri, mi permetto di pregare nuovamente il Senato di volere anteporre ad ogni altra la discussione dei progetti di legge segnati ai numeri dell'ordine del giorno dal 2 al 7; progetti di legge che credo non diano luogo ad opposizioni e non richieggono se non pochissimo tempo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, si procederà nel modo proposto dall'onorevole signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Devo far notare che, sebbene non sia ancora all'ordine del giorno, è tuttavia sottoposto all'esame negli Uffici un progetto di legge inteso alla ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al comune di Avezzano.

Si tratta di una questione sulla quale già da un decennio verte un piatto tra diversi comuni. Si riuscì, dopo molte fatiche, a comporre il dissidio col consenso universale; ed il ritardo dell'approvazione della legge sarebbe un grave danno alle finanze di quei comuni ed un po'anche all'interesse pubblico.

Perciò sapendo che la Commissione ha già nominato il suo Relatore e che questi sarebbe pronto a riferirne, pregherei il Senato, poichè non è cosa che deroghi alle sue consuetudini ed al suo regolamento, di consentire che ai progetti indicati dal mio onorevole Collega sia aggiunto anche quello che riguarda la Ripartizione fra i vari comuni del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al comune di Avezzano.

PRESIDENTE. Allora si comincerà dal n. 2, cioè dal progetto intitolato: « Convenzioni con la ditta Pirelli e Comp. per l'immersione e manutenzione di cavi telegrafici sottomarini e per un piroscalo atto a tali operazioni. ».

Il Senatore, *Segretario, CANONICO* legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola si passa alla discussione degli articoli.

Il Senatore, *Segretario, CANONICO* legge:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione del 9 novembre 1885, coll'atto addizionale del 31 dicembre 1885, stipulato fra il Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione generale dei telegrafi) e la ditta Pirelli e C. di Milano, per l'immersione, la manutenzione e l'esercizio di tredici cavi telegrafici sottomarini destinati a collegare alla rete telegrafica le isole di Ustica, Pantelleria, Panarea, Stromboli, Ponza, Ventotene, Gorgona, Capraia, Pianosa, Giglio, Tremiti e Vulcano, e per la manutenzione del cavo sottomarino, di proprietà dello Stato, fra Otranto e Valona.

(Approvato).

Art. 2.

È pure approvata l'altra convenzione del 9 novembre 1885, stipulata fra il Ministero della Marina e la ditta Pirelli e C. di Milano, per la costruzione, il mantenimento e l'uso di un piroscalo atto alla immersione e manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini.

(Approvato).

Art. 3.

Al pagamento delle annualità di lire 237,144 (duecento trentasettemila centoquarantaquattro) dovute alla ditta Pirelli e C. per la posa e manutenzione dei cavi sottomarini, di cui all'articolo 1, sarà provvisto col fondo da stanziarsi in apposito capitolo del bilancio ordinario del Ministero dei Lavori Pubblici.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la spesa di lire 40,000 (quarantamila) per la costruzione delle linee terrestri e per la posa dei nuovi fili sulle linee terrestri esistenti, necessari a congiungere i nuovi cavi sottomarini, di cui all'art. 1, agli uffici telegrafici più vicini.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1886

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione dell'altro progetto di legge intitolato: « Sistemazione dei prestiti accordati e da accordare dalla Cassa dei depositi e prestiti ad alcuni comuni delle provincie di Lucca e di Massa-Carrara ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si procede alla discussione degli articoli.

Si rileggono gli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

#### Art. 1.

Ai comuni delle provincie di Lucca e di Massa Carrara danneggiati dall'uragano dell'autunno 1885, la Cassa dei depositi e prestiti per lavori d'interesse pubblico, fino alla concorrenza di lire 3,000,000, è autorizzata ad accordare mutui all'interesse del 4 %, da estinguersi in 35 anni; osservate nel resto le disposizioni delle leggi 17 maggio 1863, n. 1270, e 27 maggio 1875, n. 2779.

(Approvato).

#### Art. 2.

Alle stesse condizioni di cui nell'articolo precedente, la Cassa dei depositi e prestiti è inoltre autorizzata ad operare, con effetto dal 1° gennaio 1887, la trasformazione dei mutui già da essa accordati ai comuni di dette provincie danneggiati, per la parte non ancora estinta al 31 dicembre 1886.

(Approvato).

#### Art. 3.

Le domande dei comuni, debitamente documentate, devono essere prodotte non più tardi del 31 ottobre 1886.

Oltre ai documenti richiesti dalle vigenti disposizioni, devono essere uniti alle domande medesime gli altri documenti atti a comprovare

che, tanto il ricavo dei nuovi mutui quanto il risparmio derivante dalla trasformazione dei vecchi, saranno destinati alla dismissione di altri prestiti più onerosi, o alla esecuzione di lavori stradali e altre opere necessarie in dipendenza dei danni dell'uragano.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Prima che il Senato passi all'esame degli altri disegni di legge, io vorrei pregare il signor Ministro delle Finanze, e per esso, il signor Presidente del Consiglio, a voler prendere seriamente in esame le osservazioni che vennero fatte dalla Commissione permanente di finanza, per mezzo del suo egregio Relatore. Si tratta di una questione di molta importanza, a parer nostro, intorno della quale mi permetto ragionare brevemente, poichè non ha potuto assistere alla seduta d'oggi l'onorevole e dotto Relatore della Commissione di finanza.

La questione si riduce nei termini seguenti.

Il Ministro delle Finanze si crede licenziato dai termini della legge vigente a concedere mutui a Comuni e Provincie a condizioni d'interessi eccezionalmente favorevoli, tuttavolta che i mutui vengono chiesti per la esecuzione di opere che interessano la salute pubblica, per la costruzione di strade comunali, obbligatorie, per strade ferrate, e via discorrendo, senza che per queste e somiglianti contingenze intervenga l'opera del legislatore.

Ora, senza che alcuno di noi abbia punto nell'animo di muovere biasimo al Governo, per quel che ha fatto, o creda sollevare in questo momento una discussione su questo argomento; la Commissione permanente di finanza ha espresso il dubbio, che il Ministro delle Finanze non tenga questa facoltà dalla legge, ed amerebbe che la questione fosse trattata, e risolta autorevolmente dal Parlamento. S'intende bene, che l'interesse del denaro debba mutare secondo che mutano le condizioni economiche del paese, ed in riguardo del saggio corrente del denaro; ed è perciò che questa materia deve essere, ed è rimaneggiata annual-

mente, con decreto del Governo; ma che possa essere in facoltà di un Ministro di regolare la misura dell'interesse, in relazione ai fini, ossia all'uso che si vuol fare del denaro, a noi pare che si possa alquanto dubitare: o sia perchè il testo della legge non ammette così di leggieri queste interpretazioni, o sia perchè queste concessioni di favore in beneficio di comuni e di provincie che ottengono il denaro a più buon mercato degli altri, si risolvono in fin dei conti, in una perdita per l'erario dello Stato.

Conciossiachè, i miei Colleghi sanno, ed il signor Presidente del Consiglio lo sa molto meglio di me, che nel bilancio dell'entrata figura un'attività di circa due milioni, se non erro, che corrisponde al montare dei guadagni che fa in ogni anno la Cassa dei depositi e prestiti, ed è evidente per tutti, che questo guadagno deve diminuire di tutta la somma che la Cassa perde annualmente, in considerazione del minor interesse che riceve.

In questa maniera è evidente, che il Governo dispone a suo grado del pubblico denaro senza l'intervento dei grandi poteri dello Stato. Comprendo benissimo, e so che la cosa è stata detta altrove, che si può impunemente largheggiare, perchè un guadagno per la finanza rimane egualmente, e fino ad un certo punto, ammetto che sia vero; ma è altrettanto certo, che quanto più sono miti le condizioni dei prestiti, scemano di altrettanto i lucri della Cassa, e si assottiglia un'attività dello Stato. La cosa adunque potrebbe avere, non dico che l'abbia fin d'ora, una certa importanza: ma se queste agevolezze prendessero proporzioni maggiori, le conseguenze potrebbero farsi più gravi di quelle che oggi non sono, e sotto il colore di provvedimenti d'ordine generale, un Ministro potrebbe procacciarsi l'opportunità di usare speciali larghezze, a beneficio di alcune località che sole, ed a preferenza di altre, si trovassero comprese nei termini del provvedimento ministeriale.

Queste considerazioni vennero svolte ampiamente nella Relazione della Commissione permanente di finanza, ed io ho creduto doverle ricordare, in assenza del Relatore, perchè il Ministero, e per esso, il signor Presidente del Consiglio veda, se la questione sia degna di essere esaminata e risolta, occorrendo, per voto di Parlamento. La Commissione permanente di finanza ha detto il parer suo; noi saremo lieti

se otterremo l'assicurazione, che il Governo si impegna di studiare la materia, perchè sia risolta, secondo la lettera e lo spirito della legge, ed in conformità delle massime costituzionali, che reggono il diritto pubblico del nostro paese.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Il mio egregio Collega, il Ministro delle Finanze, non ha potuto quest'oggi intervenire alla seduta del Senato per causa di malattia che lo tiene obbligato a letto, ed io stesso non sono molto bene in salute; ma debbo chinare il capo alla necessità. Risponderò quindi io all'osservazione mossa dall'egregio mio amico il Senatore Saracco, osservazione la quale merita tutta l'attenzione del Governo; giacchè, principalmente dal lato finanziario, è ineccepibile. L'onorevole Saracco ha detto che le facilitazioni nel saggio dell'interesse accordate ai comuni dalla Cassa dei depositi e prestiti equivalgono ad una minore entrata a favore delle finanze dello Stato. E ciò è vero, perchè, come tutti sanno, quello che guadagna nella sua gestione la Cassa di depositi e prestiti, forma un cespite delle entrate del bilancio. E poichè l'onorevole mio amico Saracco non ha creduto che si dovesse ora *hic et nunc* entrare nella questione di merito, io mi limiterò a dichiarare che il Governo prenderà in seria considerazione le sue osservazioni, e ne farà oggetto di maturo esame per vedere qual norma di condotta si debba tenere in avvenire ed anche se sia il caso di por limite con una legge a queste facoltà, che paiono troppo estese.

Mi permetto però di aggiungere una osservazione nel caso attuale, nel quale si tratta di una legge speciale.

Questa osservazione consiste in ciò, che veramente l'istituzione della Cassa dei depositi e prestiti non ha nella sua natura lo scopo di procurare un vantaggio all'erario dello Stato. Se vantaggio c'è, tanto meglio, si accetta negli utili, ma noi sappiamo che fino dalla sua fondazione nelle provincie subalpine questo Istituto fu propriamente destinato a vantaggio dei comuni, e specialmente delle opere pubbliche comunali; cosicchè, se si procedesse nel modo indicato dall'onorevole Saracco, saremmo un po' fuori di carreggiata perciò che riguarda la lettera della

leggè, non però, pel suo spirito, quando si tratta di sovvenire comuni per bisogni che evidentemente sono non solo d'interesse comunale, ma anche d'interesse generale, come sarebbe l'aiuto ai comuni nelle opere d'igiene e di risanamento e nelle opere scolastiche. La questione prende così un altro aspetto e va giudicata con diverso criterio.

Secondo lo spirito della legge, è dunque certo che la finanza trova il suo compenso nel vantaggio che ne ricavano i comuni, perchè lo spirito della legge non è di procurare un vantaggio diretto finanziario allo Stato.

Infatti, la Cassa dei depositi e prestiti è una istituzione piuttosto economica che finanziaria.

Fatte queste osservazioni soltanto allo scopo di mostrare anche questo lato della questione, io assicuro l'onorevole Senatore Saracco che il Ministero si occuperà di questa questione e la esaminerà attentamente per vedere quali provvedimenti siano da prendere.

Spero che queste mie dichiarazioni abbiano soddisfatto l'onorevole Senatore Saracco.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Saracco vorrèi aggiungere una parola.

E lo faccio tanto più volentieri inquantochè l'onorevole Presidente del Consiglio ha risposto in modo che in parte corrisponde all'ordine delle mie idee.

Io riconosco che l'istituzione della Cassa depositi e prestiti abbia con prevalenza un carattere economico, e che in conseguenza non debba aver di mira lo scopo fiscale, di procurare cioè in modo diretto l'ingrossamento delle entrate dello Stato; ma il sistema di prestanze privilegiate a modico interesse, anche per straordinarie e giustificate contingenze, contraddice all'indole dell'istituzione medesima; chè così la trasforma in Istituto di beneficenza, risolvendosi in un donativo l'ammontare del minor frutto percepito.

Il che non dovrebbe essere mai. Se essa, infatti, non ha il compito di accrescere le entrate dello Stato, ha certamente quello di non deprimerle nemmeno indirettamente, e soprattutto di non danneggiare l'economia nazionale:

Ora, onorevole Presidente del Consiglio, è

proprio un caso gravissimo quello sul quale richiamo la di lei attenzione; esso si rannoda ad un'importante discussione che ebbe luogo molti anni or sono, seguita a proposito della legge sulle Casse postali di risparmio, intorno al buon successo delle quali mossi allora dei gravi dubbi.

Secondo me, potrebbero scongiurarsi i pericoli dell'ingente deposito che si accumula nelle Casse di risparmio, tenendone disponibile una parte notevole del capitale.

Ma a ciò si oppone il sistema di prestare tutto quanto il danaro e, ancor di più, il prestarlo ad un saggio basso per alcuni enti, e ad un altro saggio elevato ai moltissimi.

Lo Stato in tal guisa rovescia contro gli enti, che sono il massimo numero, che non partecipano al privilegio, l'onere di pagar caro il favore ad altri concesso; defrauda cioè gli uni della legittima aspettativa di pagare interessi equivalenti alle spese che incontra la Cassa di depositi e prestiti; giova ingiustamente agli altri, quasi autorizzandoli a levare una tassa sul massimo numero dei Comuni e delle Provincie, per l'ammontare del maggiore interesse che si fa loro pagare, e a incassarla sotto forma del tanto di meno della media generale concessa ai privilegiati.

Ora è questo un bene per il fine economico, cui è specialmente preposta la Cassa? Cotesto è male gravissimo, perchè offende la giustizia rispetto alla innumerevole classe di enti che non san far valere le proprie ragioni, bene spesso più vere e stringenti di quelle di pochi privilegiati; di quella classe i più si privano dei vantaggi e rinunciano ad attingere alla Cassa; tutti quelli che vi son costretti dalla necessità, subiscono la legge e l'inevitabile usura.

È danno gravissimo, perchè intanto con quell'erroneo e parziale sistema, lo Stato, che dovrebbe adoperarsi a rimuovere ostacoli contro il mite prezzo del danaro, mantiene più elevato il saggio medio degli interessi con pregiudizio non solo degli enti che ricorrono alla Cassa, ma indirettamente anche del credito pubblico e di tutta l'economia nazionale.

Quando lo Stato, infatti, presta al 5 1/2 e perfino al 6 per cento ai Comuni e alle Provincie, come mai può egli sperare che il suo consolidato salga al 3, al 3 1/2 o almeno al 4 per cento?

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1886

Se la concorrenza del capitale straniero potrebbe farvelo facilmente salire, gli artifici coi quali, quasi inconsapevolmente, si deprime il credito all'interno, pressochè annullano gli effetti giovevoli di quella concorrenza.

D'altra parte, con quel sistema, come si può sperare che gli Istituti di credito (e mi dispiace che siasi alterato l'ordine del giorno sull'importante questione del credito agrario, chè avrei in tale occasione più largamente espresso il mio pensiero), che gl'Istituti di credito possano largamente prestare al 4 e 4 1/2 per cento? E dire che vi sono dei legislatori i quali avrebbero seriamente voluto stabilire cotesto saggio d'interesse quale massimo e però con divieto di oltrepassarlo, immaginandosi che in Italia non solo vi fossero capitali abbondanti, ma che il loro collocamento sarebbe così sicuro da giudicarlo anche con la grave tassa di ricchezza mobile che colpisce gl'interessi, ben remunerato col solo 4 per cento al lordo! Sarebbe stato meglio immaginare che da noi fosse gente risoluta a donare parte del proprio capitale!

Ora il sistema di annullare quasi le disponibilità della Cassa di depositi e prestiti, di costringerla a prestare ad assai basso saggio la maggior parte dei suoi fondi, e a molto caro il resto, a che cosa approda?

Io parlo anche per ragione di ufficio, dappeichè da più anni, quale vostro rappresentante, fo parte della Commissione permanente di vigilanza per la Cassa dei depositi e prestiti. E vi dirò che quel sistema approda all'artificiale elevazione del saggio degl'interessi accordato ai depositanti presso le Casse postali di risparmio, ed è ben alto il 3 1/2 per cento, trattandosi di depositi rimborsabili a vista. Eppure ove si ribassasse e ne seguisse il ritiro di una parte dei depositi o soltanto il non progressivo consueto sviluppo, a quali condizioni sarebbe ridotta la Cassa che vincola la massima parte delle sue attività, e crea e alimenta speranze di attingervi sempre di più?

Si dice che l'elevato saggio si mantiene per incoraggiare i piccoli depositi nelle popolazioni dove mancano Casse di risparmio e altri Istituti di credito; ma ciò, appunto, basta per non farli sorgere, o, essendovi, per costringerli ad offrire l'attrattiva di più elevato interesse ai

depositi, e così rendere sempre più caro il capitale all'industria e al lavoro.

Col presente sistema delle Casse postali di risparmio (e mi richiamo alle mie avvertenze fatte quando alla Camera elettiva se ne discusse la legge), lo Stato compera il danaro per lo meno al 4 e forse al 4 1/2 per cento tra frutto da pagare ai depositanti, tasse alle quali rinunzia e che avrebbe incassate dall'industria privata, e spese per gli uffici, cosicchè non può imprestarlo ad altri nemmeno al 4 1/2 per cento, dovendosi calcolare ancora le perdite, i forzati investimenti a più mite interesse, le giacenze improduttive; cosicchè il credito pubblico lungi d'avvantaggiarsi della benefica istituzione economica delle Casse, sia col riversare a mite interesse i capitali raccolti di depositi, sia col mantenere attiva la ricerca di rendita pubblica e sottrarla al mercato, ne riesce danneggiato.

Per tutte queste considerazioni, penso che, avendo l'onorevole Presidente del Consiglio assunto l'impegno di prendere in esame la giustissima raccomandazione che gli è stata fatta dall'onorevole Saracco, voglia seriamente studiare tutto il problema e dal riguardo della totale uniformità del saggio degl'interessi in ogni maniera di prestiti della Cassa, e da quello della loro mitezza, attenendola in armonia degli oneri a quella imposti dalle Casse postali di risparmio; e in ultimo studiarlo dall'aspetto di prevenire le possibili perturbazioni per i tempi di crisi o di solo panico, tenendosi pronti i mezzi di soddisfare le richieste di rimborsi senza deprimere il credito dello Stato o creare imbarazzi all'Erario.

Aggiungo che la buona soluzione del quesito da me proposto rimuoverebbe uno dei maggiori ostacoli che tengono caro tra noi, e dissociato dal terreno e dal lavoro, quel poco di capitale che annualmente si forma e che scappa al fisco ed agli impieghi di mera consumazione, i quali sono ingenti in ogni parte d'Italia.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Io desidero dichiarare che mi associo di gran cuore a parecchie delle importanti considerazioni svolte pur dianzi dal Senatore Majorana-Calatabiano.

È naturale, che quando ad alcuni grossi Comuni si concedono prestiti e larghi prestiti di

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1886

diecine di milioni, alla ragione, mettiamo, del 3 per cento, e si vuole al tempo stesso che la Cassa dei depositi e prestiti realizzi dei guadagni, che vanno a figurare fra le attività dello Stato, è naturale, io ripeto, che la Cassa pensi a rivalersi della perdita che si verifica in quei casi, gravando la mano sugli altri, ossia elevando la misura dell'interesse per i casi normali. Questa non è l'ultima delle ragioni, per le quali avviene, che quei poveri Comuni, di cui parlava opportunamente l'onorevole Majorana, i quali non sono in grado di far conoscere la povertà delle loro condizioni economiche, portino la pena delle larghezze fatte ad altri, forse meno meritevoli, e si vedano costretti a corrispondere sui mutui che ottengono dalla Cassa, un interesse molto superiore a quello della piazza.

Vi ha una quantità, o Signori, di comunelli, i quali si trovano in condizioni deplorableissime, talchè pagano non il 100 per cento di sovrainposta provinciale e comunale, ma il 200, il 300 e fino il 400, e quando hanno dovuto ricorrere alla Cassa dei depositi e prestiti, per certi loro urgentissimi bisogni, furono costretti a corrispondere un interesse, anche superiore, se non vado errato, al 6 per cento!

Nell'atto, adunque, che mi associo in molta parte, alle considerazioni di ordine più elevato, svolte dal Collega Majorana-Calatabiano, ringrazio il signor Ministro delle dichiarazioni che mi ha favorito, e confido che le sue promesse non anderanno perdute, perchè è sempre una fortuna quando i provvedimenti del Governo si mostrano ispirati ai principî della giustizia sociale. I piccoli Comuni in Italia sono lasciati troppo spesso in abbandono; l'ho detto ripetutamente, e tutte le volte che mi capita, prendo la parola in nome loro, persuaso di dire il vero, e di fare opera buona. E come sono convinto che l'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, non può non dividere la mia opinione, mi tengo sicuro che egli farà i dovuti uffizi presso il suo Collega delle Finanze, perchè non restino senza frutto le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre avanti al Senato.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro*

*dell'Interno*. Mi affretto a dichiarare che il Ministero è penetrato dell'importanza delle considerazioni svolte dagli onorevoli miei amici il Senatore Saracco ed il Senatore Majorana-Calatabiano. È questo un argomento delicato, difficile, e che merita il più ponderato esame del Governo.

Lo raccomandano ragioni di giustizia ed economiche, e soprattutto quel regime che tratta tutti collo stesso peso e colla stessa misura, senza il quale non vi può essere nei cittadini la soddisfazione della pubblica amministrazione.

Per queste considerazioni specialmente, io posso assicurare che il Ministero si occuperà di questa questione e vedrà in qual modo potrà risolverla nell'interesse di tutti.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio delle promesse che si è compiaciuto di fare e ne prendo atto.

PRESIDENTE. Ora si passa al N. 4 dell'ordine del giorno.

Discussione del progetto di legge intitolato: « Approvazione di contratti per cessione e permuta di beni demaniali ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È approvata la convenzione preliminare 26 ottobre 1885, conchiusa tra il regio Governo ed il comune di Milano, concernente la permuta di aree demaniali con altre comunali da cedersi reciprocamente per l'esecuzione del piano regolatore di quella città, per la formazione di una nuova piazza d'armi e costruzione di nuovi edifici militari, verso il concorso per parte del comune della somma di tre milioni di lire pagabili in quattro distinte rati annuali.

Per la esecuzione delle opere di costruzione che a termini della predetta convenzione ri-

mangono a carico dello Stato, verrà stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero della Guerra ed in apposito capitolo sotto la denominazione: *Spese per la costruzione di nuove caserme ed edifici militari in Milano*, la somma di lire sei milioni ripartibile nei quattro esercizi 1886-87, 1887-88, 1888-89, 1889-90.

È aperta la discussione su questo art. 1.  
Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.  
Chi lo approva è pregato di sorgere.  
(Approvato).

#### Art. 2.

È approvata la convenzione conchiusa tra i due Ministeri della Guerra e del Tesoro e il comune di Torino, per acquartieramento di quel presidio e per opere di complemento di quell'arsenale militare e della scuola di applicazione di Artiglieria e Genio, mediante la quale verso cessione al detto comune dei fabbricati della caserma di S. Daniele, dell'ex-convento di Santa Teresa, di una area di terreno disponibile dell'ex-Cittadella, nonchè di vari edifici in detta area esistenti, e dell'obbligo per parte dell'Amministrazione militare di eseguire nuove costruzioni di fabbricati per uso militare e sistemazione e adattamento di altri esistenti, il comune predetto assume di corrispondere allo Stato, oltre il prezzo di lire un milione 808,000, pagabile in cinque esercizi, senza interessi, una somma a titolo di concorso nelle nuove opere per lire 113,216, pure pagabile in cinque esercizi e senza interessi, il tutto alle condizioni risultanti dal contratto stipulato in forma pubblica amministrativa avanti l'Intendenza di finanza di quella città nel 13 novembre 1885.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della Guerra verrà iscritta in apposito capitolo, sotto la denominazione: *Maggiori spese per acquartieramento del presidio di Torino e pel complemento di quell'arsenale militare*, la somma di lire 2,008,000, ripartibile in cinque esercizi decorribili da quello 1886-87, in ragione di lire 400,000 per i primi quattro esercizi e di lire 408,000 pel quinto ed ultimo.

(Approvato).

#### Art. 3.

Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

1. Al comune di Arcevia del fabbricato di quel soppresso convento dei Cappuccini pel prezzo di lire 3314 07, come da istrumento del 12 febbraio 1885 a rogito Speranzini.

2. Al comune di Cerchio del terreno ortivo posto nel comune stesso ed attiguo al fabbricato ex-convento dei Minori Osservanti, dell'estensione di are 53.76, per il prezzo di lire 1873 20, ed alle condizioni risultanti dalla scrittura privata delli 11 marzo 1885.

3. Alla provincia di Treviso del palazzo detto la Marca Trivigiana ovvero il Salone dei Trecento, per il prezzo di lire 1000, ed alle condizioni portate dall'istrumento 17 giugno 1885 a rogito del notaio dott. Pietro Vianello.

4. Al comune di Moggio in provincia di Udine del fabbricato demaniale ad uso di carcere mandamentale ivi esistente, pel prezzo di lire 4100, come da contratto del 6 agosto 1885, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Udine.

5. Alla Congregazione di carità di Alghero, in provincia di Sassari, di due magazzini terreni dell'ex-monastero delle Clarisse dette Isabelline in quella città, pel prezzo di lire 635 30, come da contratto del 24 settembre 1885, stipulato in forma pubblica amministrativa presso la sotto-prefettura di Alghero.

6. Al comune di Potenza dell'area, con pochi ruderi, sulla quale sorgeva il fabbricato demaniale ove avevano sede l'ufficio delle Ipotecche ed altri uffici governativi, rimasto distrutto da un incendio avvenuto nel 28 novembre 1884; e ciò pel prezzo di stima in lire 5522 99, come da contratto stipulato nel 19 gennaio 1886 in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Potenza.

(Approvato).

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. Anche qui, prima che si passi all'esame degli altri disegni di legge, mi permetta il Senato, e mi permetta il signor Presidente del Consiglio una breve osservazione.

Nei contratti di compra e vendita stipulati fra i municipi di Milano e di Torino, ed il De-



SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1886

manio dello Stato, si convenne che gli atti potessero essere registrati mediante il diritto fisso di una lira.

E sia pure così, giacchè questo patto ha formato base di contratto, e giova presumere che il Demanio abbia cercato ed ottenuto un corrispettivo nel maggior prezzo assegnato alla cosa. Però la Commissione permanente di finanza ha espresso il desiderio, che si faccia finita una buona volta con queste deroghe al diritto comune ed ha soggiunto le parole seguenti:

« Se una parola del Senato può dar forza al Governo, perchè sappia e voglia star fermo in questo concetto » (in quello cioè di non derogare così facilmente ai principî del diritto comune) « la Commissione di finanza sa d'interpretare il pensiero di questo alto Consesso, esprimendo il voto che in simili congiunture il Governo rimanga fermo e resista più efficacemente a coiffatte domande ».

Ora, noi desideriamo vivamente che l'onorevole signor Presidente del Consiglio, che oggi rappresenta così degnamente il suo Collega delle Finanze, esprima in proposito il suo parere, che vogliamo credere conforme a quello espresso dalla Commissione permanente di finanza.

Non fu nostro intendimento rivolgere il più lontano rimprovero al Governo, perchè abbia consentito in questa ricorrenza ad abbandonare una massima così salutare com'è questa. Noi lo avvertiamo semplicemente, che non è serio il rimpianto che i proventi del registro e bollo, a malgrado le migliori cure dell'Amministrazione, non arrivino a quell'altezza a cui potrebbero giungere, se ad ogni tratto si ammettono eccezioni, che assottigliano necessariamente le risorse dell'erario.

Io penso che l'onorevole Presidente del Consiglio voglia associarsi al voto, che la Commissione permanente di finanza ha creduto di esprimere a nome del Senato.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Io non esito un momento ad associarmi al voto manifestato dalla Commissione permanente di finanza, perchè credo che veramente abbia enunciata una massima d'oro.

Nessuna eccezione si faccia alle leggi d'imposte: questo è il parere manifestato dalla Commissione permanente, ed io non esito a riconoscere, che le eccezioni sono una grave calamità per la finanza. Sono porte che si aprono, ed una volta aperta una porta, per imitazione, per parità di trattamento, per usare la stessa stregua, si ripetono gli stessi riguardi, e si finisce, colle eccezioni che pur troppo sono convalidate e stabilite in molte delle nostre leggi, non solo per la tassa di registro e bollo, ma anche per altre tasse, per esempio quella della ricchezza mobile, a recare un notevole danno alla finanza. Io dico dunque che di tutte queste eccezioni, per quanto sia possibile, bisogna vedere che non se ne facciano, e per ciò bisognerebbe che il Governo e il Parlamento si mettessero d'accordo per resistere insieme, o che l'uno o l'altro, se non è possibile che si accordino, facciano in modo di por termine alle eccezioni in fatto d'imposte.

Con questa mia dichiarazione, molto semplice, credo di aver soddisfatto il desiderio dell'onorevole Senatore Saracco.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Non ho bisogno di dire che ringrazio vivamente l'onorevole Presidente del Consiglio di queste sue dichiarazioni.

E naturalmente, io mi auguro, e potrei dire che sono convinto, che riceveranno la loro pratica applicazione.

PRESIDENTE. Ora si passa al n. 5 dell'ordine del giorno, cioè: « Stanziamento di fondi, per la terza serie dei lavori di sistemazione del Tevere ».

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO, dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si procede a quella speciale degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO, legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a creare un titolo speciale di rendita ammortizzabile in 50

annualità eguali per eseguire a norma della legge 6 luglio 1875, n. 2583 (serie 2<sup>a</sup>), una terza serie di lavori coordinati alla definitiva sistemazione del Tevere, consistenti nel continuare l'allargamento, la costruzione dei muri di sponda, la rimozione dei ruderi e sgombrò dell'alveo, la sistemazione dei ponti e la costruzione dei collettori, entro il limite di spesa di 30 milioni.

(Approvato).

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici in apposito capitolo colla denominazione: *Terza serie dei lavori per la sistemazione del Tevere*, e sarà ripartita in sette anni come segue:

Anno 1885-86	L. 2,500,000
» 1886-87	» 5,000,000
» 1887-88	» 5,000,000
» 1888-89	» 5,000,000
» 1889-90	» 5,000,000
» 1890-91	» 5,000,000
» 1891-92	» 2,500,000

Totale L. 30,000,000

(Approvato).

Art. 3.

Ai lavori da farsi dallo Stato e dal comune di Roma per la sistemazione idraulica del fiume e pei lavori stradali ed edilizi del lungo Tevere, potranno essere applicate per decreto reale, udito il Consiglio comunale di Roma e il Consiglio di Stato, tutte o parte dellè disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 2<sup>a</sup>).

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Sopra questo articolo io debbo richiamare l'attenzione del Senato e dirigere una domanda all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri; in riguardo ad un soggetto che a me pare interessi grandemente una questione di principio ed anche particolarmente gl'interessi della città di Roma.

Come probabilmente i miei Colleghi ricorderanno, fra i patti concordati nella convenzione passata col Municipio di Napoli all'occasione del sussidio dei 100 milioni accordati a quella città, per procurare il risanamento, vi è anche un modo speciale di espropriazione per utilità pubblica, da farsi a condizioni più ristrette di quelle che sono generalmente adottate in simili espropriazioni.

Questo terreno delle espropriazioni di pubblica utilità è un terreno assai sdrucciolo, sul quale le diverse legislazioni si arrestano più in alto o più in basso, secondo la solidità e la rigidità dei principî che le informano in riguardo alla proprietà.

In alcune contrade le espropriazioni per pubblica utilità non possono farsi che per legge ed in caso di grandi bisogni nazionali o locali.

Da noi invece basta un decreto reale il quale, nel fatto, è provocato da un'Amministrazione comunale, che alla stretta dei conti si concreta nel sindaco, e talvolta in un assessore. Inoltre da noi le espropriazioni, per utilità pubblica, non hanno sempre per iscopo grandi interessi pubblici.

Io ne ho vedute molte fatte a scopo assolutamente voluttuario o meramente economico. Citerò fra queste ultime quelle che si concedono e si fanno per le espropriazioni delle zone laterali, che evidentemente non hanno altro scopo che di procurare un qualche lucro all'espropriante.

Ora, dato questo stato di cose assai minaccioso per le proprietà, le quali si trovano tutte esposte ad essere espropriate con un processo facile e sommario e per qualunque uso o fantasia della Amministrazione; dato questo stato di cose, per lo menò fin ad ora nelle espropriazioni, per consuetudine di giurisprudenza nel valutare il valore della proprietà, non si era assolutamente tenuto per criterio il prezzo della cosa.

Nei contratti liberi e volontari, evidentemente non si può richiedere, come regola generale, che il prezzo della cosa, a meno che non si accordino altrimenti le intenzioni dei contraenti, nel qual caso ogni prezzo è ammissibile, se consentito. Ma allorquando voi togliete violentemente ad uno la proprietà, nell'esercitare questa violenza sopra un diritto fondamentale del cittadino, voi non potete, se-

condo giustizia, computargli unicamente il prezzo della cosa, ma anche compensarlo per quanto si può della perdita del diritto di proprietà, che è quello di usare ed abusare in tutti i modi che non sono vietati, ma pienamente e liberamente, di quello che possiede e che si vuole espropriare.

Ora, per quanto la nostra legge assai radicale in questo proposito lo permette, la giurisprudenza che s'informa alla coscienza e alle necessità pubbliche, aveva finora tenuto conto di questi sani e giusti criteri.

Si è lamentato che nella espropriazione per pubblica utilità le esigenze dei proprietari sieno esorbitanti, e che a queste si prestino le estimazioni dei periti.

Ed evidentemente è nella natura delle cose umane che ciascuno cerca di fare i suoi interessi meglio che può. E può essere che si sia anche abusato. Ma in una certa misura queste resistenze presentano anche esse i loro vantaggi: da una parte tendono a procurare un compenso alla violenza che si esercita sopra il diritto privato e dall'altra stanno come argine alle esigenze non sempre giustificate delle pubbliche Amministrazioni, dappoichè allorquando esse costano care non si soddisfano che solo quando sono imperiose, e in quel caso è anche giusto che il pubblico indennizzi il privato dei comodi che a suo danno si procura. E così quella garanzia che la proprietà non troverebbe nelle leggi e nella giurisprudenza, la trova poi di fatto nell'interesse.

In questo stato di cose venne la legge di Napoli fatta in condizioni specialissime. Si trattava di un Municipio il quale rispondendo in una certa misura per gli interessi dei suoi amministrati, ha consentito in corrispettivo d'un largo sussidio a che le condizioni dell'espropriazione fossero limitate da una legge speciale la quale più spiccatamente che non vi accenni la legge generale, stabilisce come prezzo normale il prezzo di mercato.

In questa legge è stata insinuata una disposizione per la quale si invitano i Comuni che si fossero trovati in condizioni analoghe di fare la domanda di una simile concessione.

Si può comprendere facilmente l'effetto che questo invito deve avere prodotto sopra tutti i progettisti e tutti gli speculatori. Si trattava per gli uni e per gli altri d'impadronirsi della

roba altrui, gli uni per i propri progetti, gli altri pel proprio interesse a buon mercato.

Questi desideri provocati non era dubbio che avrebbero qua' o là fatto sentire la loro influenza nelle Amministrazioni comunali per provocare una simile facoltà: alcune richieste in questo senso sono state fatte, e vedrete quante ne seguiranno.

Intanto fu presentata una proposta al comune di Roma, secondo la quale si domandava di demolire tre quartieri della città come malsani ed in condizioni tali che abbisognassero di essere demoliti in forza di questo diritto speciale.

Il Consiglio comunale fece una seria opposizione fondata sopra varie ragioni, e prima fra tutte sulla questione che mi preoccupa in questo momento, e cioè su quella di diritto, e tanto più che quei quartieri non parevano, almeno la più gran parte, raggiungere quel grado di deperimento e di malsania che stava come condizione ed era al tempo il migliore argomento in favore dell'applicazione di quel a misura alla città di Napoli. Vi era poi anche una ragione molto più grave e praticamente importante in ciò che cioè demolendo quei quartieri noi avremmo messo 10 o 15 mila persone sul lastrico, e quindi avremmo fatto rincarare i valori dei terreni e delle abitazioni. Però, in via di transazione, come del resto avviene sovente nei corpi deliberanti, si concedette un quartiere, che in verità si trovava in condizioni più speciali, perchè il peggiore quartiere di Roma, ma il Consiglio comunale non concedette gli altri due quartieri proposti, dicendo che in quei quartieri non c'erano gli estremi richiesti per giustificare una tale domanda.

Dopo poco si presentava dal Governo la legge sull'ultima parte della sistemazione dei lavori del Tevere, ed il Governo (devo rendergli questa giustizia) non aveva parlato di fare uso di questa facoltà per i lavori suddetti. Non si sa come la Commissione sia venuta nel proposito d'introdurre, affatto all'infuori d'ogni ragione di analogia e di opportunità meno quella d'una economia pel Governo, d'introdurre, dico, in questa legge una simile disposizione.

Appena il Consiglio comunale di Roma ne ebbe notizia, si radunò; e dopo una non lunga discussione espresse un voto unanime, dichiarando che non credeva che nella città di Roma, al di là di quello che esso aveva fatto, ci fos-

sero casi che giustificassero le misure prese per il bonificamento di Napoli. E che perciò non intendeva di prestare il suo assenso, condizione, secondo questa stessa legge, indispensabile per farne altrove l'applicazione.

Ma l'on. Presidente del Consiglio ce lo ha detto poco fa: guai, quando introducete una eccezione. Per essa si disfà la regola, o meglio sovente finisce per diventare la regola, siccome si accenna in quest'articolo nel quale questa disposizione si applica all'infuori di ogni ragione e quasi come un primo tentativo per generalizzarla.

È un secondo passo. Ed infatti qui non si tratta più di un fatto contrattuale, consentito, domandato dal Comune e concesso dal Governo; si tratta di un principio precettivo e generale, vale a dire, che in alcuni casi si potrà dal Governo applicare il sistema adottato per Napoli.

Ora, in questo stato di cose, si presentano due questioni che io sottometto al Senato e all'onorevole Ministro.

Prima di tutto, è proprio vero che noi ci vogliamo mettere sulla via che le espropriazioni di pubblica utilità, che abbiamo già rese così facili e comuni, debbono essere strettamente fatte a prezzo di mercato? È proprio vero che le proprietà di tutti quelli individui che per caso si trovano sulla sponda di un fiume, o sul lato di una strada, o a fronte di un teatro che piace al pubblico, o meglio a un assessore comunale di mettere in evidenza, per questa sola ragione cessino di essere proprietà, ne perdano ogni traccia fino al punto di essere vendibili a un prezzo di tariffa, come oggetti che non appartengano a nessuno?

Ma questo, o Signori, è del comunismo il più puro ed il più comodo, perchè legale e fatto per mano d'uscieri.

Si raccontano sempre le esuberanze di coloro che vogliono speculare sulle espropriazioni, ma non si calcolano i danni di tutti quelli che non speculano, ma che ne sono vittime e dei quali io stesso ho dovuto testimoniare parecchi casi. Negozianti che hanno il loro commercio avviato. Povera gente a cui lo sloggiare produce danni irreparabili e che non hanno mezzi per farsi valere.

Potrebbero citarsi infiniti casi nei quali la espropriazione produce danni che dovrebbero essere contemplati nel soddisfare ad un comodo

pubblico e che, con questa nuova forma di espropriazione, sono ingiustamente inflitti a pochi maltrattati dalla sorte.

Ora, io dimando al Senato, ed all'onorevole Ministro, volete davvero mettervi su questa via che, dopo aver facilitato le espropriazioni, al modo che avete fatto, le volete rendere obbligatorie ad un prezzo di mercato con dati fissi anche più ristretti di quelli della legge finora in vigore?

Quest'è la questione generale e di principio sopra la quale desidero conoscere quali sono le opinioni dell'onorevole Presidente del Consiglio.

C'è poi una questione più speciale ed è questa: volete voi che nella stessa città, nella stessa strada, a pochi cittadini che per caso hanno la loro proprietà in piazza di Ponte, sia fatta una sorte diversa di quella che toccherà a coloro che hanno invece la loro in via dei Banchi? Ecco quel che noi facciamo con quest'articolo. I proprietari che saranno spropriati per il lungo Tevere saranno indennizzati un terzo, un quarto meno dei proprietari di via Nazionale. A qual titolo? Perchè? Ambedue sono espropriati per pubblica utilità. Su che si fonda questa inegualianza di trattamento?

Non è neppure a dirsi che il lungo Tevere passi per quartieri particolarmente malsani e poveri. Ve n'è d'ogni sorta. Vi sono grandi e importanti edifici. I più importanti appartengono, ovvero interessano egualmente al comune di Roma, il quale da queste disposizioni può avere danni gravissimi.

Vi è, a modo d'esempio l'ospedale di Santo Spirito.

Io domando all'onorevole Presidente del Consiglio che conosce le dolorose condizioni di quell'ospedale, cosa ne avverrà quando perderà tutti i vari locali che occupa e che tutto quel fabbricato sarà espropriato a norma del prezzo locatizio, e in rapporto al suo valore venale?

Quale è il valore locatizio di un ospedale e quale il suo valore venale?

Secondo questa legge lo spedale di Santo Spirito può essere comprato per la somma di 300 o 400 mila lire.

Vi è il teatro Apollo; un altro edificio sebbene meno del primo, pure importante per la città. Quale è il valore locatizio di un teatro? Io non ho mai sentito che abbia reso un soldo

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1886

di utile al comune, anzi, esso vi spende continuamente d'attorno. Dunque non valore locativo. Quale è il valore venale di un vecchio teatro? è molto difficile a stabilirlo. Eppure un nuovo teatro è necessario e costerà molti milioni.

Mà lasciamo per ora da parte il comune, che è un'amministrazione pubblica, e ritorniamo ai privati ai quali deve essere garantito dalle leggi, integro il diritto comune; pare a voi giusto che si espropriino gli uni ad un saggio e gli altri ad un altro a pochi metri di distanza?

A me pare di no. Dunque anche nell'interesse della città di Roma e perchè sia mantenuta equa la bilancia della giustizia fra i suoi abitanti, io desidererei di avere qualche dichiarazione da parte dell'onorevole Presidente del Consiglio.

Io, veramente, dovrei domandare che questo articolo fosse soppresso. Questo importerebbe la logica conseguenza delle mie parole. E mi proverò a dimandarlo qualora le risposte che mi darà l'onorevole Presidente del Consiglio non mi rassicurino. Intanto io conchiudo queste mie brevi parole pregando l'onorevole Presidente del Consiglio a voler prendere in considerazione queste mie osservazioni. Ed egli verrà nella conclusione che non si può fare nelle stesse condizioni un regime per gli uni e un regime per gli altri.

E quindi egli ci dirà se è disposto ad andare fino in fondo del suo sistema ed adottare le massime contenute in quest'articolo come una legge eguale per tutti. Ossia è egli disposto ad imporre l'espropriazione di utilità pubblica al prezzo determinato, siccome è fissato nella legge di Napoli, a tutto il Regno d'Italia?

Io so bene che questo articolo non è stato proposto dal Governo; però è stato votato dalla Camera, ed accettato dal Governo. E quindi è dal Governo che io attendo la spiegazione tanto per quel che riguarda la massima generale, quanto per quel che concerne la sua applicazione alla città di Roma.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE: Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.* Io vedrò di rispondere brevemente ma chiaramente all'onorevole Senatore Vitelleschi e comincio da escludere un suo dubbio.

Egli ha domandato:

« Il Governo è disposto ad abbandonare la legge

comune per le espropriazioni per ragione di pubblica utilità e ad entrare nel sistema delle espropriazioni, come egli dice, sui prezzi di mercato? » Questa mi pare che sia precisamente la sua domanda.

Io rispondo addirittura negativamente; il Governo non intende abbandonare il diritto comune.

Qui, o Signori, abbiamo una legge eccezionale, una legge che si fonda tutta sopra un grande bisogno, cioè sul bisogno di provvedere all'igiene pubblica, alla salubrità delle nostre città e dei nostri comuni.

Inspirati dalle sciagure che affissero l'Italia, e principalmente una delle sue più grandi città, avevamo posto a questa legge il limite di un solo anno, limite che fu poi prolungato per un altro anno.

Il Governo ritiene che quando si sarà giunti al termine di questa nuova proroga, si dovrà rientrare senz'altro nel diritto comune.

Non bisogna perdere di vista che questo è il solo criterio che in questa questione deve guidare il Governo ed il comune di Roma, il quale ha i medesimi, gli stessi interessi del Governo, perchè mentre il Governo espropria i fabbricati del lungo Tevere ed è il principale interessato, vi concorrono pure il comune di Roma e la provincia.

D'altra parte poi il comune ha bisogno di fabbricare il lungo Tevere, di fare strade di accesso, insomma molte opere che sono la conseguenza dell'opera principale.

Tutti questi lavori non potranno, nè per l'espropriazione nè per qualunque altra ragione, essere condotti in modo diverso da quello che dispone la legge comune, se non quando vi sia evidente la ragione della pubblica salubrità. Io ho già dato sufficienti spiegazioni nell'altro ramo del Parlamento e mi è sembrato che queste spiegazioni riuscissero soddisfacenti, e dileguassero anche i dubbi che potessero nascere intorno al diverso trattamento a cui accennava l'onorevole Vitelleschi, tra proprietario e proprietario, mentre dovrebbero essere trattati alla stessa stregua e cogli stessi principî.

Dunque, ritenuto questo fondamento della salubrità, io dichiaro che, se ho accettato questo articolo; egli è perchè mi è sembrato che, poichè per ragione di salubrità e di un grande interesse pubblico si era fatta una legge, e si

era data facoltà a tutti i Comuni del regno di valersi di tutte o di parte delle disposizioni indicate nell'art. 8, non fosse giusto di escludere un'opera nella quale era bensì interessato il Governo, ma era pure interessato il Comune di Roma. Da ciò la ragione per cui io ho accettato l'articolo di legge che sta davanti al Senato.

Ma io ho dichiarato alla Camera e dichiaro al Senato, che il principale criterio pratico nella scelta, nel giudizio di questa salubrità sarà evidentemente il voto del Comune di Roma.

Nessuno è giudice più competente di lui, e quantunque il suo voto non sia assoluto nè vincolativo pel Governo, questi tuttavia userà la massima deferenza, anche perchè, trattandosi di legge eccezionale, il Governo crede d'interpretarla in senso restrittivo.

Credo che queste dichiarazioni, quantunque brevi (potrei diffondermi di più), soddisfaranno i desideri dell'onorevole Senatore Vitelleschi.

Con questa disposizione il Governo ha voluto assoggettare ad una legge di durata breve, ma che pure è una legge, alcune opere che si fanno nella capitale dello Stato e lungo il Tevere che l'attraversa, nè vi sarebbe stata ragione sufficiente di non applicarla.

Se in questo lungo tratto del lungo Tevere, in questo lungo percorso che ancora resta a fare nella sistemazione idraulica del fiume, non si troveranno località alle quali possa essere applicato il principio di salubrità, che è il cardine sul quale si fonda la legge, queste località saranno trattate col diritto comune.

Il Consiglio comunale, alla cui autorità, come ho detto, il Governo userà grandissima deferenza, darà il suo voto, e a questo voto si avrà grandissimo riguardo. Sarà pure udito in proposito il Consiglio di Stato. Il Governo, naturalmente, esaminerà poi i provvedimenti che dovrà prendere sulla sua responsabilità, salvo a render conto dei suoi atti, ove fallissero a questo scopo e al principio che ho enunciato, al Parlamento, che nel caso attuale è il solo giudice supremo.

Credo di avere così risposto abbastanza all'onorevole Senatore Vitelleschi, e confido che egli si dichiarerà soddisfatto della mia risposta e delle mie assicurazioni.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Io non voglio en-

trare nel merito della questione che si agita, se cioè sia bene o no di applicare in Roma quelle disposizioni che sono fatte per la legge di Napoli. Ho domandato la parola per uno schiarimento, che mi sembra necessario, perchè non vorrei che si potesse credere che il Senato col suo silenzio ed il Presidente del Consiglio avessero accettato un principio posto dall'onorevole Vitelleschi, il quale non mi pare esatto, anzi mi pare che sia veramente la negazione della legge.

L'onor. Senatore Vitelleschi ha domandato se si debba stabilire il principio che, in caso di espropriazione per utilità pubblica, si dovessero valutare le cose a prezzo di mercato; ed egli crede di no; crede che sia da fare una differenza tra prezzo di mercato e valore della cosa, e che per diritto comune non sia il prezzo a cui si debba aver riguardo, ma si debba aver riguardo al valore determinato da elementi estrinseci a quelli che determinano veramente il prezzo delle cose.

Ora questo è contrario ad un articolo testuale della legge sull'espropriazione per utilità pubblica, e credo dell'art. 39, in cui è detto che l'indennità che è dovuta per l'espropriazione a causa di pubblica utilità, consiste nel giusto prezzo che potesse valere la cosa in una libera contrattazione.

Ora, se la legge comune dichiara che la valutazione delle cose che si espropriano per causa di pubblica utilità deve essere fatta unicamente avuto riguardo al giusto prezzo che potrebbe ritrovarsi in una libera contrattazione, mi sembra evidente che la legge abbia stabilito precisamente che il prezzo del mercato è quello che deve determinare l'indennità, e non altre considerazioni estrinseche, tratte dall'affezione che il proprietario possa avere per la cosa sua, o da altre condizioni.

Ho voluto dir questo perchè, se caso mai fuori di quest'Aula si credesse che il Senato abbia accettato quel principio, potrebbe esserne turbata l'esatta applicazione della legge. E ciò perchè quando trattasi di attuare praticamente la legge valutando l'indennità unicamente avuto riguardo al giusto prezzo che si potesse trovare in una libera contrattazione, non sarebbe opportuno che si supponesse di avere il Senato colla sua autorità dato alla legge una diversa interpretazione, e adottato un criterio che tur-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1886

berebbe l'azione della magistratura, e ad ogni modo potrebb'esser pretesto di perpertua contraddizione.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Io credo che conviene dissipare l'equivoco.

Quando l'onorevole Senatore Vitelleschi parlava del prezzo di mercato, non intendeva quel prezzo che si determina sopra dati certi e stabiliti dalla legge di Napoli.

Ora la legge di Napoli stabilisce in modo speciale il prezzo di mercato, che non è quello indicato dall'art. 39 della legge sulle espropriazioni di pubblica utilità. Essa dice: « l'indennità, dovuta ai proprietari degli immobili, sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, purchè essi abbiano una data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione » ed aggiunge: « in difetto di tale affitto, per accertare l'indennità, sarà fissata sull'imponibile netto all'effetto delle imposte sui terreni e sui fabbricati », il che è alquanto diverso, e dovrà ammetterlo anche il Senatore Giannuzzi-Savelli, dalle disposizioni che sono stabilite nella legge di espropriazione per causa di utilità pubblica.

Io adunque rettifico, se vi può essere stato errore di parola, ma nella sostanza la differenza sta fra la disposizione dell'art. 39 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità e quella per la città di Napoli.

Il Senatore Vitelleschi ha detto *prezzo di mercato*, ed io, copiando da lui, ho ripetuto la frase, senza punto credere che il prezzo di mercato, come l'ha spiegato il Senatore Vitelleschi, debba menomamente derogare al diritto comune stabilito nella legge delle espropriazioni per pubblica utilità.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Prima di rispondere all'onorevole Presidente del Consiglio sento il dovere di rettificare alcune parole da me pronunciate e delle quali bisogna sempre esser parchi, in presenza di giuristi, quantunque il Presidente del Consiglio abbia già spiegato quello che io volevo intendere.

Io aveva ieri accennato siccome la legge vigente per le espropriazioni per pubblica utilità fosse già eccessivamente dura per i proprietari, ed il Senatore Giannuzzi-Savelli ha commentato il mio dire citando l'articolo di cui ho dato lettura.

Però non è men vero che quell'articolo parla di prezzo che si può trovare in una libera contrattazione, senz'altra speciale determinazione. Questa è una formola che ancora conserva una certa elasticità, perchè in una libera contrattazione non è esclusa la valutazione di molti elementi nell'apprezzamento del valore che dipendono da speciali circostanze.

Nè io saprei far rimprovero alla magistratura se, in presenza di una questione così importante, come il rispetto della proprietà, a quest'articolo sia data talvolta un'interpretazione più equa.

E quindi, giacchè noi abbiamo un diritto comune con un'interpretazione passata oramai in uso nella giurisprudenza, fermiamoci lì. Questa è la mia tesi.

Ma quando voi da questo andate a stabilire un prezzo determinato, nel valore locatizio combinato col venale, elementi ambedue che dipendono da mille circostanze imprevedibili, che possono essere transitori e che perciò costituiscono quel che io chiamo più propriamente un prezzo di mercato, voi fate ai proprietari una condizione peggiore di quella che viene loro fatta dalla legge vigente, la quale è tutt'altro che favorevole ai loro interessi.

Ora a mio avviso una maggior restrizione a quella che già vi è nella legge comune per violentare la giurisprudenza ad esplicitarsi sempre in un modo anche più ristretto a loro danno, io la crederei pericolosa ed ingiusta.

Date queste spiegazioni, io debbo ringraziare l'onorevole Presidente del Consiglio prima di tutto della dichiarazione fatta, che non intende di far passare questa nuova forma nel diritto comune; secondariamente gli sono grato delle ultime parole nelle quali egli ha giudicato, che il criterio dell'igiene non debba essere applicato al concetto generale dei lavori del Tevere...

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. No.

Senatore VITELLESCHI... ma a quei quartieri i quali si trovano in ispeciali condizioni cattive di salubrità.

E questo dico anche perchè a questo modo

ci si riavvicina al concetto della legge per Napoli, nella quale ci era anche questo lenimento all'ingrato privilegio, che cioè, trattandosi di quartieri in istato così deplorabile, evidentemente il danno è meno sensibile.

E perciò prendo volentieri atto di queste due dichiarazioni del Ministro, e soprattutto come facente parte dell'Amministrazione municipale di Roma; e, astenendomi dal fare alcuna proposta, faccio calda raccomandazione al Presidente del Consiglio, perchè quelle parole: « udito il voto del Consiglio » non sieno interpretate troppo ristrettamente.

A ciò mi muove non tanto la legittima difesa degli interessi che sono contemplati dalle disposizioni di questo articolo, quanto la giustificazione di questo, mediante l'assenso dei due contraenti. Dappoichè siccome il Municipio di Roma rappresenta, come qualunque altro comune, gl'interessi dei suoi amministrati, così non vi è dubbio che per il suo voto quel modo eccezionale di espropriazione prenda l'aspetto d'una condizione convenuta di reciproco accordo, anzichè di essere imposta come un odioso ed ingiusto privilegio.

Conchiudo prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, e ringraziandolo di averle volute fare in modo così esplicito, e che non dubito sarà efficace.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Io non mi pento di aver detto quelle poche parole, perchè hanno provocato un chiarimento molto opportuno.

Come ho già avuto l'onore di dire, io non mi preoccupavo punto del merito della legge di Napoli e della sua applicabilità alle espropriazioni di Roma. Io voleva solo mettere la questione nei suoi veri termini, perchè come l'aveva posta l'onorevole Vitelleschi mi pareva alquanto confusa.

La vera questione è questa: nelle espropriazioni per causa di utilità pubblica, il vero prezzo delle espropriazioni si determina dai periti secondo i criteri comuni di valutazione; invece nella legge di Napoli la valutazione è circoscritta da limiti i quali non lascian libertà di stima; di modo che quella possa riuscire inferiore al prezzo venale. Onde la questione non è già se nelle espropriazioni in genere l'inden-

nità dovesse esser diversa dal prezzo di mercato, ma invece se si dovessero applicare in Roma quei criteri specialissimi adottati nella legge per Napoli.

Ho voluto quindi dileguare un equivoco che sarebbe potuto sorgere dalle parole generiche adoperate, e che fuori di quest'Aula e nell'applicazione della legge avrebbe potuto avere un'influenza perniciosa.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, si rilegge l'art. 3 per porlo ai voti.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

#### Art. 3.

Ai lavori da farsi dallo Stato e dal comune di Roma per la sistemazione idraulica del fiume e pei lavori stradali ed edilizi del lungo Tevere, potranno essere applicate per decreto reale, udito il Consiglio comunale di Roma e il Consiglio di Stato, tutte o parte delle disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, (serie 2<sup>a</sup>).

(Approvato).

#### Art. 4.

In apposito capitolo del bilancio del Ministero del Tesoro verrà iscritta la somma necessaria pel servizio degli interessi e dell'ammortamento relativi al debito autorizzato dall'art. 1 della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 5.

Nel bilancio dell'entrata, e in apposito capitolo col titolo: *Rimborsi delle spese del Tevere*, verranno iscritte le somme pari alla metà di quelle di cui nel precedente articolo, per le quali, a termini e colle rivalse della legge 6 luglio 1875, il Municipio e la Provincia di Roma sono tenuti a concorrere in detta spesa.

(Approvato).

#### Art. 6.

Fino all'emanazione della legge speciale riservata dall'art. 3 della legge 6 luglio 1875, n. 2533 (serie 2<sup>a</sup>), il contributo dei proprietari interessati nella spesa verrà regolato coi criteri



SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1886

e colle norme del capo IV, titolo II, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato allo scrutinio segreto.

#### Presentazione di due progetti di legge.

DI ROBILANT, *Ministro degli Affari Esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI ROBILANT, *Ministro degli Affari Esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la « Proroga di esecuzione della legge 1° gennaio 1886 della convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini ».

Questo disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 7 aprile corrente, e doveva già entrare in vigore pel 15 gennaio; ma per circostanze che sono spiegate nella mia Relazione, e che non ripeterò qui, si è dovuto chiedere una proroga di tale termine.

Prego il Senato di voler decretare l'urgenza per questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro degli Esteri della presentazione di questo disegno di legge di cui ha domandato l'urgenza, la quale, non essendovi opposizioni, s'intende consentita.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge più volte annunziato col quale si approva il « Codice della pubblica igiene ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei tre progetti di legge discussi e votati nell'odierna seduta.

Prego il signor Senatore, Segretario, Tabarrini di fare l'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne restano aperte.

DI ROBILANT, *Ministro degli Affari Esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI ROBILANT, *Ministro degli Affari Esteri*. Prego il Senato di voler consentire che il progetto di legge testè presentato venga deferito all'esame della Commissione permanente di finanza, la quale ebbe già ad esaminare il primitivo progetto che viene corretto con questo.

Pregherei anche la stessa Commissione, trattandosi di un semplice cambiamento di data, che volesse esaminarlo seduta stante, perchè possa essere discusso oggi stesso.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta che ha fatto il signor Ministro d'invviare il progetto, presentato poco fa, alla Commissione permanente di finanza, onde ne possa riferire verbalmente, in questa stessa seduta.

Se non vi hanno opposizioni, questa proposta s'intende accettata.

#### Approvazione del progetto di legge N. 278.

PRESIDENTE. Ora seguendo l'ordine del giorno si procede alla discussione del progetto di legge per « Aumento di fondi per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879, per la reintegrazione dei gradi militari e le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia ».

Il Senatore, *Segretario, CANONICO* legge:  
(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa e si passa alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'art. 1.

Il Senatore, *Segretario, CANONICO* legge:

#### Art. 1.

Per soddisfare agli effetti della legge 4 dicembre 1879, n. 5168, il fondo di lire 750 mila stanziato per le precedenti leggi verrà portato a lire 790 mila, e pel soddisfacimento degli arretrati sopraggiunti per la legge 2 marzo 1884, che decorreranno dal 1° gennaio 1884, viene stanziata la somma di lire 80 mila per il solo bilancio dell'anno 1885-86.

(Approvato).

## Art. 2.

A datare dalla pubblicazione della presente legge non potranno più inoltrarsi alla Commissione permanente esecutiva della legge 4 dicembre 1879 reclami o nuove domande se non per gli effetti dell'articolo 9 di detta legge applicabile egualmente agli ufficiali che alla bassa forza.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del progetto di legge N. 281.**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato: « Dichiarazione di pubblica utilità per la esecuzione di alcune opere di risanamento nella città di Torino e cessione di beni demaniali ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore *Segretario*, CANONICO, legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale in questo disegno di legge.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CENCELLI. Sono dolente di intrattenere il Senato per poco, ma mi credo in obbligo di fare alcune osservazioni intorno a questo progetto di legge.

Accetto l'art. 1. La città di Torino è tanto benemerita dell'Italia, che sono dispostissimo a fare qualunque concessione a lei, che fu la culla d'Italia e mantenne il foco vivo della libertà che produsse l'Italia unita; ma quando vedo che il Governo ed il Parlamento si impegnano fin da ora a non cambiare nè in più nè in meno la quota del dazio consumo per cinque anni avvenire, io penso che gli stessi diritti che ha Torino li hanno pure le altre città d'Italia; quando vedo che in un altro articolo (mentre la legge generale accorda solo due anni di esenzione per l'imposta di fabbricati nuovi) a Torino se ne concedono cinque, io veramente non posso approvare simili disposizioni.

Lascio da una parte l'articolo con cui il Governo cede molte aree a favore della città di Torino, determinandone un prezzo limitatissimo. Chi conosce la floridezza della città di Torino,

chi conosce i prezzi che hanno le aree in detta città, vedrà certo con meraviglia, che si ceda una estensione di circa tre ettari di terreno per una gran parte a 2 lire, per un'altra parte a 4 e l'ultima a 5 lire il metro quadrato.

Neppure nei comuni rurali i terreni si vendono a prezzi così limitati. Ma di ciò, ripeto, non voglio occuparmi bastandomi d'accennarlo.

Per me le disposizioni che mi preoccupano le ho già indicate. Non capisco perchè si voglia concedere ad una sola città un'esenzione dell'imposta dei fabbricati per cinque anni, mentre la legge generale non ne accorda che due.

E l'impegno che il Governo assume per altri cinque anni, di non aumentare il dazio consumo, nè diminuirlo parmi molto gravoso; e si noti che, se ammettiamo questo principio, domani anche le altre città d'Italia, Napoli, Roma, Milano, Venezia, Palermo, ed altre reclameranno lo stesso trattamento di favore, ed allora che cosa potranno rispondere Governo e Parlamento?

Ecco perchè io mi sento in dovere di dichiarare che non posso approvare queste disposizioni.

Capisco che la mia è la *vox clamans in deserto*, ma pazienza; almeno rimarranno negli Atti del Senato le mie parole come protesta di un sistema che io non credo corretto, giacchè questo modo di procedere e queste leggi in materia di finanza finiscono per costituire un privilegio speciale, un assoluto favore per una città, favore che poi sarà voluto da altre.

Queste sono le uniche osservazioni che ho creduto di fare.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Io non ho avuto la fortuna di trovarmi presente al principio del discorso dell'onorevole Senatore Cencelli; ma siccome parmi che abbia parlato degli articoli 2 e 3 della legge, gli darò qualche spiegazione in proposito.

Riguardo all'art. 2, l'onorevole Senatore Cencelli deve ritenere che è già massima praticata, che il Governo non intende avvantaggiare, le finanze dello Stato coi proventi del dazio consumo.

Nel rinnovamento dei contratti che si è recentemente fatto pel nuovo quinquennio, tutte

le operazioni, tutte le cure del Governo furono limitate a questo: introdurre una possibile perequazione là dove erano disuguaglianze e nel resto lasciare questo cespite di entrata erariale senza nessun profitto per lo Sta' o.

Cosicchè in questa disposizione dell'art. 2, concessa ad una città benemerita che fu già capitale dello Stato, e che si trova per altre ragioni in uno stato di sofferenza, perchè le correnti del traffico si sono molto variate in Italia dopo l'apertura del Gottardo e dopo la costruzione di altre ferrovie, questa concessione, ripeto, alla quale parmi che l'onorevole Serratore Cencelli abbia dato una grande importanza, non fa che applicare alla città di Torino una massima che nell'ultima disposizione relativa al dazio consumo fu applicata generalmente a tutti i comuni dello Stato, salvo, come ho detto, il fare un poe di giusta perequazione laddove la disuguaglianza o l'ingiustizia erano evidenti.

Così è, mi permetto di dirlo, per ciò che riguarda il quinquennio pei fabbricati.

Prima di tutto il dire un *quinquennio* ha un valore puramente nominale, perchè ai fabbricati nuovi la legge comune accorda due anni di esenzione, quindi il quinquennio si riduce ad un triennio.

Ora questo triennio di esenzione credo che finisca per fare un vero interesse alla finanza, perchè dà un po' d'incitamento alle nuove costruzioni in una città, la quale, come dissi, si trova in istato di sofferenza.

D'altra parte poi anche il biennio contemplato dalla legge, nell'uso pratico, è un po' nominale, onorevole Cencelli; il giorno preciso in cui comincia a decorrere soffre delle tolleranze, così che veramente i tre anni conceduti per eccitare la fabbricazione in una città, che, come ho detto, soffre e per le variate correnti del traffico e per aver perduta la capitale e per altre molte ragioni, mi pare che sia beneficio così tenue e un così modesto incitamento a nuove costruzioni, che in fin dei conti, se per questa piccola concessione le costruzioni saranno fatte, il vantaggio sarà della finanza, che potrà estendere l'imposta erariale sui nuovi fabbricati, mentre il Comune potrà profittarne coi centesimi addizionali. Io spero pertanto che l'onorevole Cencelli non vorrà insistere nella sua opposizione a questi due articoli, che sono

un piccolo compenso che il Parlamento accorda ad una città benemerita.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CENCELLI. Ripeto semplicemente, perchè l'onorevole Presidente del Consiglio non era presente, che io fin dalle mie prime parole ho dichiarato che sono disposto ad accettare qualunque favore per la città di Torino non solo benemerita verso l'Italia, ma, ho detto anche queste precise parole, la culla da cui è partita la nostra redenzione.

Mi sono però creduto in dovere di far risultare almeno come un'osservazione negli Atti parlamentari che ciò che si è negato ad altre città si concede con questo progetto di legge a Torino.

A me pare che, trattandosi qui di questione di ordine generale di finanza, col vincolarsi di non aumentare il dazio per un periodo di 5 anni, i quali uniti al periodo presente formano 10 anni, mi pare cosa per nessun conto regolarsi.

Chi ci dice che da qui a 10 anni, e sia pure da qui a 5 anni, sarà per proseguire questo stato di sofferenza, come diceva il Presidente del Consiglio in cui si trova ora Torino? D'altronde, in verità, il trasporto della capitale non ha recato gran danno a Torino, perchè io l'ho veduta prima e dopo, ed anzi dopo ho veduto fiorire maggiormente l'industria. Ma, ammesso pure per ipotesi che allo stato attuale, per le cause eccezionali accennate dal Presidente del Consiglio, della apertura del Gottardo, o per altre, la deviazione del commercio possa aver portato delle difficoltà momentanee, come può determinarsi fin d'ora, che da qui a 5 anni, o l'aumento della popolazione, o altre cause non sorgano tali da consigliare il Governo a non consentire un eccezionale trattamento, mentre con questo progetto di legge tale trattamento speciale è assicurato per un decennio?

La disposizione principalmente dell'esenzione dell'imposta fabbricati mi pareva eccessiva, perchè, coll'estensione che ha preso l'industria torinese e specialmente quella della fabbricazione che oramai ha raggiunto press'a poco quella della capitale, il Governo verrebbe a mio avviso ad arrecare con questa disposizione di legge non lieve danno alla finanza dello Stato.

Del resto, in seguito alle osservazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio, il quale certamente conosce le condizioni di Torino me-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1886

glio di me, io mi rimetto al giudizio suo ed a quello del Senato e dichiaro di non fare nessuna proposta per modificare questo disegno di legge.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Io volevo fare soltanto una semplice osservazione.

Non credo che si possano valutare le disposizioni speciali che si fanno a favore dell'una o dell'altra delle nostre grandi città alla stregua della più ristretta economia, giacchè si tratta in fondo di provvedere ad interessi che tutti dobbiamo riconoscere come interessi generali.

Per esempio, abbiamo concesso un decennio di esenzione d'imposta pel bonificamento dell'Agro romano. Ora non è chi non riconosca che questo bonificamento fu decretato per l'interesse generale del paese.

E queste concessioni locali, ripeto, si debbono riguardare come fatte all'intero paese.

Voci: Benissimo, bravo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'art. 1.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

#### Art. 1.

« Sono dichiarate di pubblica utilità le opere di risanamento e miglioramento contemplate nel piano di massima a firma dell'ingegnere municipale Velasco, approvato con reale decreto 23 novembre 1885, n. 3531 (serie 3<sup>a</sup>).

« Sono applicabili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, pel contributo nella spesa a cui potranno essere chiamati i proprietari di beni confinanti e contigui.

« L'obbligo del contributo non sarà richiesto ai proprietari ai quali fosse applicato il citato decreto 23 novembre 1885 ».

(Approvato).

#### Art. 2.

Pel quinquennio a decorrere dal 1° gennaio 1891 al 31 dicembre 1895 non vi sarà aumento

nel canone di abbuonamento del municipio di Torino ai dazi governativi di consumo.

(Approvato).

#### Art. 3.

L'esenzione temporanea dell'imposta stabilita per i fabbricati nuovi dall'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, è estesa a cinque anni per i fabbricati che vengono costruiti nell'eseguimento delle opere sopraccennate.

(Approvato).

#### Art. 4.

Per l'esecuzione delle progettate opere il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al municipio di Torino gli stabili indicati nell'annesso elenco allegato A.

(Approvato).

#### Art. 5.

Per l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Torino comprese in prima categoria è fissato il termine di anni dieci a decorrere dal 1° gennaio 1886.

(Approvato).

#### ALLEGATO A.

#### Elenco dei beni dati in cessione dal Demanio dello Stato nell'art. 3 del disegno di legge.

1° Area e caseggiati cadenti nel protendimento di via Seminario attraverso le scuderie reali, del valore dei terreni di lire 38,840 circa e dei caseggiati sovrastanti di lire 60,000.

2° Are 22,07 di terreno nel borgo Dora, tra le vie Priocca e degli Orti, già inserviente ad uso lavanderia per la Real Casa, distinto coi numeri 505, 506, 507, 508 sulla mappa del suddetto borgo, e posto fra le coerenze della via Priocca a levante; d'un sito pubblico a giorno; degli eredi Trivella e d'un terreno municipale a ponente; dei coniugi Viara e di Domenico Guglielminotti, a notte, determinati al protendimento della via Priocca e degli Orti a lire 5

il metro quadrato, del valore complessivo di lire 11,135.

3° Are 36,36 di terreno costituente un tratto di strada e sponda sinistra del torrente Dora a monte del ponte Mosca, e distinto con parte dei numeri 6,24  $\frac{1}{2}$  nella sezione 68<sup>a</sup> della mappa, ed in parte privo di numero di mappa, fra le coerenze, della via al ponte Mosca, del torrente Dora, del corso Napoli, del cav. Antonio Baima-Riva, di Andrea Gilardini, di Domenico Virano e di Antonio Ansaldo, destinato a suolo pubblico per il corso Firenze, a lire 2 il metro quadrato, del valore complessivo di lire 7272.

4° Are 89,08 d'altro terreno costituente un tratto di strada e sponda sinistra del torrente Dora, a valle del ponte Mosca, e distinto con parte dei numeri 1, 10, 24  $\frac{1}{2}$ , 25, 28 nella sezione 68<sup>a</sup> della mappa, fra le coerenze del canale del regio parco, del torrente Dora, della via Ponte Mosca, della ditta Gilardini, e della città pel canale della Geronda, destinati a suolo pubblico per il corso Firenze, a lire 2 il metro quadrato, del complessivo valore di lire 17,816.

5° Are 141,60 di terreno costituente l'alveo del tratto del canale del regio parco scorrente nel borgo Dora e nella regione Vanchiglia, compreso tra la sua diramazione dal canale dei Molini già della città nel borgo Dora ed il ponte canale sul torrente Dora presso il Camposanto Generale, e distinto coi numeri 1071, 1103, nella mappa del borgo Dora, e non distinto con numero nella sezione 70<sup>a</sup> della mappa territoriale (regione Vanchiglia) destinato a fabbricazione e vie, a lire 4 il metro quadrato, del valore complessivo di lire 56,640.

6° Terreno della superficie complessiva di metri quadrati 630 circa distinto con parte del numero 83 nella sezione 47<sup>a</sup> della mappa, comprendente il tratto dell'antica strada d'accesso dal corso del Valentino alle tettoie del Pallamaglio, non che la metà via Burdin in adiacenza alle tettoie medesime, cedute con atto 29 ottobre 1881, ricevuto Giordana, segretario all'Intendenza di finanza del Demanio, al Municipio, quale terreno benchè compreso nell'area ceduta per metri quadrati 14,538.60 delle tettoie e dipendenze, figurativamente rimase escluso dalla cessione nella relativa planimetria inserita all'atto medesimo, del valore di lire 3150.

PRESIDENTE. Sarà poi l'intero progetto votato a scrutinio segreto.

#### Approvazione del progetto di legge N. 284.

PRESIDENTE. Ora si potrebbe passare alla discussione del progetto di legge intitolato: « Ripartizione fra i vari Comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al Comune di Avezzano ».

La Relazione non è ancora stampata, ma l'onorevole Relatore Pica ne darà lettura, e se il Senato non ha difficoltà, si seguirà il sistema già altre volte adottato in casi d'urgenza.

Il Senatore PICA, *Relatore*, legge:

Signori Senatori. — Il vostro Ufficio Centrale nominato per l'esame del progetto di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati; per la ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago Fucino aggregato al comune di Avezzano, unanimemente ve ne propone l'approvazione.

Il Fucino dava luogo ad un'abbondante pesca per la quale da antichissimo tempo si era proceduto alla ripartizione della sua superficie fra tutti i comuni ripuari, i naturali de' quali esercitavano la pesca fra i limiti a ciascuno assegnati.

Rasciugato il Fucino — non so se con utilità o danno di quella regione — il territorio che ne emerse fu aggregato per intero al comune di Avezzano, locchè, fra l'altro, nuoceva all'amministrazione della giustizia e favoriva quel comune a danno degli altri.

La presente legge è diretta a ristabilire, presso a poco, lo antico stato di cose, ripartendo il territorio fra tutti i comuni ripuari con certe e determinate norme, tenendo calcolo di alcune circostanze particolari relative ai comuni di Luco ed Albe.

E siccome il comune di Avezzano aveva per effetto di quell'aggregazione goduto degli utili da essa derivatigli, assunto spese per strade e contraendo all'uopo un debito con la Cassa de' depositi e prestiti, si è contemporaneamente provveduto alla ripartizione di siffatto debito fra tutti i comuni ripuari che sottentrano nel godimento avuto finora esclusivamente da Avezzano.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1886

La legge dunque sommessà all'approvazione del Senato compone quei dissidi finora esistiti fra vicini comuni ed è conforme alla giustizia ed alla equità: perciò, ripeto, l'Ufficio Centrale ve ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE. Ora si darà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, MALUSARDI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si procede alla speciale degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, MALUSARDI legge:

Art. 1.

Il territorio emerso dal lago di Fucino, stato aggregato con decreto reale 26 gennaio 1876 al comune di Avezzano, viene ripartito tra i comuni ripuari di Aieli, Avezzano, Celano, Cerchio, Luco, Massa d'Albe, Ortucchio, Pescina e Trasacco in base alla media risultante dalla popolazione ed alla lunghezza della fronte di ciascun territorio comunale rimpetto al Fucino per tutti gli effetti amministrativi, finanziari e giuridici.

(Approvato).

Art. 2.

Al comune di Luco è attribuita la metà di tutto ciò che viene a guadagnare per la media, di cui al precedente articolo, il comune di Massa d'Albe sulla estensione che gli competerebbe, tenendo a calcolo la sola linea del suo territorio.

(Approvato).

Art. 3.

Sarà provveduto con decreto reale ad un equo riparto fra i comuni indicati nell'art. 1° di quella parte del debito contratto dal comune di Avezzano con la Cassa dei depositi e prestiti per la quale trovinsi vincolati i centesimi

addizionali comunali dell'imposta sui terreni emersi dal Fucino, tenuto conto della superficie a ciascun comune assegnata, della popolazione, della erogazione, della somma mutuata e delle condizioni finanziarie dei comuni medesimi.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale per tutte le disposizioni occorrenti alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora prego i signori Senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle urne, per poi passare alla discussione e votazione del progetto di legge presentato dal signor Ministro degli Affari Esteri, progetto che ora sta esaminando la Commissione permanente di finanza, e quindi votare a scrutinio segreto tutti gli altri propositi che sono stati approvati oggi per alzata e seduta.

(I Senatori scrutatori procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei 4 progetti di legge testè approvati per alzata e seduta.

Convenzione con la ditta Pirelli e Comp. per l'immersione e manutenzione di cavi telegrafici sottomarini e per un piroscafo atto a tali operazioni:

Votanti . . . . .	73
Favorevoli . . . . .	64
Contrari . . . . .	9

(Il Senato approva).

Approvazione di contratti per cessione e permuta di beni demaniali:

Votanti . . . . .	74
Favorevoli . . . . .	60
Contrari . . . . .	14

(Il Senato approva).

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1886

Sistemazione dei prestiti accordati e da accordare dalla Cassa dei depositi e prestiti ad alcuni comuni delle provincie di Lucca e di Massa Carrara:

Votanti . . . . .	73
Favorevoli . . . . .	61
Contrari . . . . .	12

(Il Senato approva).

Stanziamiento di fondi per la terza serie dei lavori di sistemazione del Tevere:

Votanti . . . . .	74
Favorevoli . . . . .	61
Contrari . . . . .	13

(Il Senato approva).

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Tengo a dichiarare al Senato che io ho presentato due disegni di leggi che ritengo di grande urgenza.

Una di queste leggi è relativa ad alcune modificazioni negli assegni dei militari. Io ho pregato ed ottenuto dal Senato che questa legge fosse passata all'esame della Commissione permanente di finanza, perchè trattavasi più specialmente di questione finanziaria. Però la Commissione permanente di finanza ha creduto di ritardare a dare corso a questa legge; ha bensì dato corso a tutti gli altri lavori che aveva in esame, ma non ha stimato di riferire anche su questo disegno di legge.

Io quindi tengo a dichiarare al Senato che, sebbene io vi abbia messo tutto l'impegno, non avendo ottenuto lo scopo, riconosco la mia insufficienza a far passare i progetti di legge suaccennati (*Movimento*).

Senatore DUCHOQUÈ. Domando la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Scusi, onorevole Senatore Duchoquè, ma dal momento che vedo che per tutte le altre leggi si è potuto riferire, e non per quelle da me presentate, debbo pure ritenere di non avere sufficiente autorità per far approvare una legge che io ho dichiarato al Senato essere di somma urgenza. Quindi per iscarico di mia responsa-

bilità mi trovo obbligato a fare questa dichiarazione.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Duchoquè.

Senatore DUCHOQUÈ. La Commissione permanente di finanza ha preso in esame tutte le leggi che è stata volontà del Senato di rimettere al di lei esame, e tra le altre ha esaminato anche quella di cui ha parlato testè l'onor. Ministro della Guerra.

Essa ha veduto che quella legge aveva questioni tecniche ed una questione di finanza. Quanto alle prime ha avuto la diligenza di richiamarci sopra la speciale attenzione del solo membro della Commissione che fosse autorevolmente competente sulla materia. Ed in seguito a ciò è entrata nella convinzione che in quella parte il progetto di legge merita di essere approvato.

Ma la Commissione ha dovuto fermarsi di fronte alla questione finanziaria, giacchè quel progetto di legge porta una maggiore spesa di grande rilievo, di circa 1,200,000 lire.

L'onor. Ministro della Guerra intende che non vi sia aggravio nel bilancio, proponendo spostamento di somma da altri capitoli.

Perciò la nostra Commissione avrebbe bisogno di notizie e schiarimenti che ieri non potè ottenere e che difficilmente potrà ottenere in giornata.

Queste sono le spiegazioni che mi credo in dovere di dare al Senato dopo le increscevoli parole pronunciate dal signor Ministro della Guerra.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Io non ho fatto alcun addebito alla Commissione permanente di finanza; solamente osservo che sono tre giorni che fu presentato questo progetto di legge e che la questione finanziaria è perfettamente risolta d'alla Relazione e dall'articolo stesso della legge, imperocchè non si tratta di introdurre modificazioni indeterminate nel bilancio, ma bensì di stabilire alcuni assegni con legge speciale, i quali, compensandosi nel loro complesso, non possono in nessun modo modificare il totale della spesa del bilancio della Guerra.

Del resto, se l'onorevole Commissione permanente di finanza mi avesse usata la gentilezza

di chiedermi delle spiegazioni in questi tre giorni, nei quali non ho mancato di venire in Senato, credo che con poche parole avrei potuto eliminare ogni difficoltà, e così avremmo anche potuto portare a termine questa legge per la quale ho assunto un certo impegno verso l'esercito.

È una legge benefica per l'esercito, che io speravo di potere portare a termine fino dal giugno dell'anno passato, cosa che mi fu impedita dalle condizioni parlamentari di quella epoca.

La Camera dei Deputati, occupata in altre questioni più gravi ed urgenti, non ha potuto votarla che or son tre giorni, e l'ha approvata senza discussione, ed io sperava che il Senato, il quale ha dimostrato tanta premura e compiacenza verso i miei Colleghi, col dar corso ai progetti da loro presentati, non avrebbe ritardata la discussione di quelli da me presentati.

Quindi io debbo ritenere di non possedere quella capacità che hanno i miei Colleghi.

Senatore DUCHOQUÉ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÉ. Io debbo dichiarare che non ho da fare altre osservazioni.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Trattandosi di un'unica legge, la quale nel suo concetto, nelle sue applicazioni, apporta qualche beneficio all'esercito, e siccome, a seconda di quanto affermava il mio Collega il Ministro della Guerra, la questione finanziaria sarebbe messa da parte, così io pregherei la Commissione di volersi riunire per esaminare questo progetto di legge e riferirne in questa stessa tornata al Senato. Il Senato è già stato compiacente per le leggi presentate dagli altri Ministri, ed io lo prego di volere anche per questa legge usare la stessa cortesia che ha usato per le altre, tanto più che si tratta di una legge vivamente desiderata e che può tornar utile all'esercito.

Senatore DUCHOQUÉ. La Commissione permanente di finanza è agli ordini del Senato.

Non posso che ripetere quanto ho già detto.

Vi erano questioni tecniche sulle quali bisogna che io dichiaro che la maggioranza della Commissione non si credeva troppo compe-

tente, ma, nonostante, obbedendo alla volontà del Senato, dovette occuparsene e pregò un autorevolissimo membro suo (il solo che potesse dare un giudizio sicuro sopra le questioni tecniche) ad esaminarle. Egli riferì ieri, e sulla fede di questo autorevole Collega la Commissione stessa restò tranquilla circa la bontà del progetto di legge nella parte tecnica.

Questo fece la Commissione, ossequente, come sempre, alla volontà del Senato, giacchè quelle questioni certamente non erano, senza la deliberazione del Senato, di competenza della Commissione di finanza.

Ciò premesso, si venne a parlare della questione di finanza che era veramente di competenza sua.

Si trovò che si facevano spostamenti e specialmente che una somma di circa 500,000 lire, se non isbaglio, si sottraeva alle risorse della Cassa delle pensioni...

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Non è così.

Senatore DUCHOQUÉ... anzi dalle masse, e che le rimanenti somme si sottraevano ad altre dotazioni per sopperire alla spesa che importava questo progetto di legge.

Ciò ci confermò nella necessità di assumere informazioni, e di fare anche dei calcoli sopra le esigenze dei servizi di cui si diminuivano le dotazioni, onde mancò modo di poterne riferire ieri stesso, giacchè si credette che la condizione delle cose portasse che solamente ieri ci fosse tempo di riferire, come era stato chiesto anche per altri progetti, che poi non hanno potuto essere discussi che questa mattina.

Ripeto per ultimo che la Commissione permanente di finanza è agli ordini del Senato.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Poichè l'onorevole Senatore Duchoqué ha dichiarato che la Commissione permanente di finanza, ove il Senato lo creda, è disposta anche ad occuparsi di questo progetto di legge, io rinnovo la mia preghiera al Senato, affinchè voglia consentire che la Commissione stessa si ritiri negli uffici per la disamina di questa legge, a fine di riferirne seduta stante.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se acconsente che la Commissione permanente di finanza si ritiri immediatamente negli uffici ad esaminare



SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 APRILE 1886

questo progetto di legge e ne riferisca quindi seduta stante.

Coloro che approvano vogliano alzarsi.

(Approvato).

(La Commissione permanente di finanza si ritira).

PRESIDENTE. Ora prego il Senatore Perazzi a voler dare lettura della Relazione sul progetto di legge per « Proroga della legge 1° gennaio 1886 e della convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini ».

Il Senatore PERAZZI, *Relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Nello scorso dicembre il Senato approvò un disegno di legge inteso a dare esecuzione alla convenzione internazionale conclusa a Parigi nel dì 14 marzo 1884 per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini. L'ultimo articolo di quel disegno di legge era così concepito: « Le disposizioni della presente legge andranno in vigore il 15 gennaio 1886, e non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, nè vincolare la loro libertà di azione ». Le ratifiche della convenzione furono scambiate in Parigi nel dì 30 dicembre, dopo di che la legge venne sanzionata dal Re nel dì 1° gennaio, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 stesso mese. Fra tanto il Governo francese chiamò l'attenzione dei varî Stati interessati sopra una disposizione dell'analogo legge inglese, la quale recava una importante deroga al disposto dell'art. 4 della convenzione. Una tale deroga parve al Governo francese di tale importanza da consigliare di differire l'esecuzione del patto internazionale, e di convocare a Parigi nel mese di maggio prossimo una nuova riunione dei rappresentanti dei varî Stati a fine di studiare i mezzi per rimediare alle conseguenze della legge inglese.

Per la qual cosa il Governo del Re propose e la Camera dei Deputati approvò il seguente articolo, in sostituzione dell'art. 23 della legge del 1° gennaio. Mentre quell'articolo era, come è stato detto, concepito così: « Le disposizioni della presente legge andranno in vigore il 15 gennaio 1886 e non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, nè vincolare la loro libertà d'azione », col presente progetto di legge esso viene modificato come segue: « Le disposizioni della presente legge, la quale andrà in vigore nel giorno che sarà ulteriormente determinato

con decreto reale, non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti nè vincolare la loro libertà d'azione ».

La Commissione permanente di finanza, dopo di avere udito il signor Ministro per gli Affari Esteri, ed essere stata assicurata che la legge del 1° gennaio non ha potuto produrre fin qui alcun effetto, mi ha dato l'incarico di pregare il Senato di volere onorare del suo voto questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Ora si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Articolo unico.

L'articolo 23 della legge del 1° gennaio 1886, n. 3620 (serie 3<sup>a</sup>), relativa alla convenzione internazionale per la tutela dei cavi telegrafici sottomarini, così concepito: « Le disposizioni della presente legge andranno in vigore il 15 gennaio 1886 e non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, nè vincolare la loro libertà d'azione » è modificato come segue:

« Art. 23. Le disposizioni della presente legge, la quale andrà in vigore nel giorno che sarà ulteriormente determinato con decreto reale, non potranno in alcun modo riguardare i belligeranti, nè vincolare la loro libertà d'azione ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, trattandosi di articolo unico, se ne farà poi la votazione a scrutinio segreto.

(Rientra la Commissione permanente di finanza).

Senatore DUCHOQUÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÈ. La Commissione di finanza, ossequente ai voleri del Senato, si è adunata per continuare l'esame del progetto di legge di cui dianzi si è parlato, l'ha esaminato nuovamente, ed ha invitato il signor Ministro della Guerra a intervenire nel suo seno, per dare tutti quegli schiarimenti di fatto, a cui ho già accennato prima, e che ci erano indispensabili per prendere una definitiva deliberazione. Questa

definitiva deliberazione va ad esser presa, ma di certo la Commissione di finanza non è in grado di riferire oggi, e si riserva di farlo nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Allora il progetto in questione sarà posto all'ordine del giorno di domani.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Se la Commissione ed il Senato lo consentono, io domanderei che il progetto di legge, di cui si è testè occupata la Commissione, sia messo per il primo all'ordine del giorno di domani.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Io ringrazio molto l'onorevole Presidente Duchoquè e l'intera Commissione permanente di finanza per la bontà che hanno avuto di volersi occupare immediatamente di questo progetto di legge e spero che potrà essere in pronto la sua Relazione per la seduta di domani.

PRESIDENTE. Siccome è all'ordine del giorno la discussione di un progetto di legge di molta importanza, interrogo il Senato se intende che sia invertito l'ordine del giorno, col porre per primo in discussione questo progetto di legge di cui si è testè occupata la Commissione permanente di finanze, giusta la proposta che ne è stata fatta.

Coloro che approvano che sia posto all'ordine del giorno per il primo questo progetto di legge, vogliono alzarsi.

(Approvato).

Subito dopo questo progetto di legge, sarà posto quello della « Responsabilità civile dei padroni, imprenditori ed altri committenti per i casi d'infortunio » e finalmente quello per il « Riordinamento del credito agrario ».

Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei quattro progetti di legge testè approvati per alzata e seduta.

(Il Senatore, Segretario, Canonico fa la chiama).

PRESIDENTE. I signori Senatori che non hanno ancora votato favoriscano di accedere alle urne.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Prego i signori Senatori Segretari a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I signori Senatori, Segretari, procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Dallo spoglio delle urne risulta nulla la votazione per mancanza del numero legale; per conseguenza nella seduta di domani si rinoverà la votazione.

Do quindi lettura dell'ordine del giorno per domani, alle ore due pomeridiane:

I. Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Aumento di fondi per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879 per la reintegrazione dei gradi militari e le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia;

Dichiarazione di pubblica utilità per la esecuzione di alcune opere di risanamento nella città di Torino e cessione di beni demaniali;

Ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al comune di Avezzano;

Proroga della legge 1° gennaio 1886 e della convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, per gl'impiegati dipendenti dall'Amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del regio. esercito;

Computo del tempo trascorso in servizio nei presidi sulla costa del Mar Rosso;

Responsabilità civile dei padroni, imprenditori ed altri committenti per i casi d'infortunio;

Ordinamento del credito agrario.

III. Interpellanza del Senatore Griffini al Ministro dell'Interno sulla circolare 9 giugno 1885, relativa ai vini gessati.

La seduta è sciolta (ore 7).